

VITA DI UN *LIBERTUS* Età *Augustea*

Ricerca di Alfonsina Pagano, CNR ITABC

INFO GENERALI SULLA SERVITU' ¹

<i>Schiavi domestici</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella civiltà romana la condizione di schiavo rientrava in quella più generale della dipendenza che il cittadino romano riservava allo straniero, l'uomo alla donna, il padre al figlio. In dettaglio, gli schiavi domestici venivano ricevuti presso le dimore signorili con una cerimonia, e gli si praticava una "purificazione" versando acqua sulle loro teste.
<i>Mansioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli schiavi eseguivano ogni tipo di attività lavorativa nelle <i>domus</i>, nelle ville e nelle fattorie, che non comportasse l'utilizzo di armi, la possibilità di fuga, o la gestione di beni molto costosi. Allo schiavo venivano assegnati compiti in base al loro livello culturale e particolari competenze o inclinazioni. Nel caso fosse particolarmente colto, spesso veniva impiegato come insegnante di lingua, più spesso il greco, o, nel caso di persone molto calme e fidate, come precettore dei bambini. Tra le mansioni di medio livello vi era la cura estetica ed il benessere fisico della persona, esistevano addetti al bagno, manicure e pedicure, massaggiatori, prostitute, truccatrici, guardarobieri con il compito di aiutare ad indossare la toga, la palla, ecc. Erano spesso incaricati di compiere funzioni di maggiordomo, ricevevano gli invitati, raccoglievano la toga ed i calzari, preparavano il bagno caldo, insaponavano risciacquavano ed asciugavano i padroni, e spesso lavavano loro i piedi. Ovviamente, esistevano anche mansioni di basso livello, come spurgare le fognature, buttare la spazzatura, allevare i porci, ecc. Tra queste la peggiore, un'autentica condanna a morte, era la cessione ad una scuola per gladiatori, che in molti casi portava rapidamente alla morte, e qualche volta alla gloria come gladiatore pluri-vittorioso, che spesso riotteneva la libertà. Gli schiavi non combattevano in guerra, perché reputati inaffidabili.
<i>Aspetto</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I più belli, graziosi e gentili, erano meglio abbigliati, servivano il vino, tagliavano le vivande, porgevano i vassoi, mentre quelli incaricati di raccogliere, pulire i piatti e gettare o riciclare la spazzatura erano peggio vestiti. Spesso, nelle famiglie più ricche ogni invitato si aggiudicava uno schiavo "servus ad pedes" che rimaneva seduto ai piedi del triclinio.
<i>Cause della condizione di schiavo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si diventava schiavi per: <ol style="list-style-type: none"> a) nascita da una madre a sua volta schiava in una <i>domus</i> (erano chiamati <i>verna</i>); b) perdita della propria condizione di libero: o bambino esposto alle intemperie in campagna, salvato da briganti ed allevato per essere venduto come schiavo, spesso in località lontane; o cittadino non romano fatto prigioniero di guerra dai romani; o cittadino straniero catturato dai pirati (come capitò a Gaio Giulio Cesare), incapace di pagare il proprio riscatto, incapace di dimostrare la propria identità, successivamente venduto in terra straniera; o individui condannati a pena giudiziaria comportante la perdita definitiva della libertà personale; o debiti: molti cittadini divenivano proprietà del creditore in seguito alle leggi ferree che tutelavano i creditori.
<i>Campagna vs. città</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La schiavitù rurale comprendeva i braccianti, i contadini, gli allevatori. Il loro lavoro era molto faticoso e poco qualificato. In città invece venivano impiegati per attività artigianali: vasai, decoratori, carpentieri, muratori, lavoratori del cuoio, o industriali (fabbricare tessuti). Questi schiavi godevano di condizioni di vita migliori e il loro lavoro era più qualificato. Ma vi erano anche quelli dediti alla costruzione di strade e alle opere pubbliche, o quelli che dovevano far girare in catene la ruota del mulino, che sicuramente svolgevano lavori molto più duri.

I LIBERTI²

¹ Tratto dal sito: <http://www.homolaicus.com/storia/antica/roma/schiavismo.htm>

² Tratto dal sito: <http://legiodraco.forumfree.it/?t=33157388>

Definizione di liberto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella Roma antica, un liberto (cioè <i>liberatus</i>) era uno schiaivo affrancato (dalla sua situazione di schiavitù legale), che generalmente continuava a vivere nella casa del <i>patronus</i> e aveva nei suoi confronti doveri di rispetto e obblighi di natura economica.
Affrancazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ C'erano vari modi di ottenere la manumissio, ovvero l' affrancazione³: <ul style="list-style-type: none"> a) <u>manumissio per vindictam</u>: un "assertor in libertatem" dello schiavo, d'accordo col padrone, contestava a quest'ultimo il diritto di proprietà davanti al magistrato e, assegnatoselo, gli poneva sulla testa un bastone (<i>vindicta</i>) e lo chiamava libero, pronunciando la frase "hunc hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam", alla quale il padrone rispondeva "hunc hominem liberum esse volo". b) <u>manumissio censu</u>: il pretore faceva iscrivere lo schiavo nelle liste dei censori come cittadino romano. c) <u>manumissio testamento</u>: l' affrancazione avveniva mediante un atto di ultima volontà, che scioglieva l'affrancato da qualsiasi obbligo nei confronti dell'antico padrone. ▪ Alla fine del I sec. a.C., lo <i>ius praetorium</i> introdusse nuove forme di manumissio: <ul style="list-style-type: none"> a) <u>manumissio inter amicos</u>: dichiarazione fatta in presenza di amici di voler liberare lo schiavo; b) <u>manumissio per epistulam</u>: lettera con la quale il padrone comunicava allo schiavo la sua intenzione di affrancarlo; c) <u>manumissio per mensam</u>: invito che il padrone faceva allo schiavo di unirsi al banchetto, con la manifesta intenzione di affrancarlo. Vi si doveva leggere una formula simile: "Stichuus servus meus liber esto".
Legami con il padrone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopo la manumissio, il padrone (<i>dominus</i>) diventava <i>patronus</i>, cioè protettore del liberto. Il nuovo vincolo comportava l'obbligo reciproco degli alimenti, l'obbligo di prestazioni gratuite di manodopera da parte del liberto e altre cose che in sostanza si presentavano come anticamera dei medioevali rapporti di servaggio. ▪ I liberti che ritenevano ingiusto il padrone potevano rifugiarsi in Campidoglio ed esporre le proprie ragioni, ma non si ha notizia di padroni puniti. Gli veniva concesso asilo se si rifugiava presso un tempio, ma al massimo poteva passare di proprietà da un padrone a un altro. ▪ Il diritto romano non riconosceva ai liberti un culto religioso proprio, ma gli si consentiva di esercitare alcuni riti secondo i costumi originari. ▪ I liberi di città erano sicuramente più liberi di quelli di campagna: potevano frequentare le osterie, i bagni pubblici, il circo, etc. ▪ Lo Stato comunque temeva un'eccessiva liberazione di schiavi, perché sapeva bene che essi avrebbero ingrossato la massa della plebe, il cui mantenimento gravava sulla pubblica distribuzione di alimenti. Di qui la limitazione al 5% del totale posseduto, nonché il divieto di liberare schiavi sotto i 18 anni o il divieto di riscattarsi prima dei 30.
Limitazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se lo schiavo liberato aveva più di 30 anni, se era di proprietà del suo padrone, se era liberato in forma appropriata, egli diventava un civis Romanus; se anche solo una di queste condizioni mancava, allora diventava un Latinus Juniano, e in alcuni casi solo un peregrinus dediticius.
Diritti civili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I figli dei liberti erano ingenui, ma non potevano avere diritti nobiliari; e i discendenti dei liberti erano talvolta insultati per le loro origini servili. Solo la terza generazione dei discendenti dei liberti erano uomini liberi.
Generazioni successive	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il liberto poteva svolgere attività economiche indipendenti, ma il padrone poteva esigere sempre delle <i>corvées</i> sui suoi terreni o nella sua abitazione, oppure pretendere dei doni in occasione di festività. ▪ Generalmente, i liberti continuavano ad abitare presso la casa padronale e venivano ammessi alla distribuzione gratuita di frumento, alimenti vari, denaro. ▪ Augusto arrivò ad autorizzare i matrimoni tra liberi e liberti. Tiberio diede la cittadinanza ai liberti che erano pompieri antincendio, a condizione che si arruolassero nell'esercito. Claudio concesse la cittadinanza ai liberti che coi loro risparmi avessero armato le navi commerciali. Nerone attribuì la cittadinanza a quelli che avessero impiegato capitali nell'edilizia e Traiano a quelli che avessero aperto dei forni. ▪ Si conoscono rinomati liberti: Antonia Filematio, al servizio degli Antoni nel 13 a.C., capace di fare affari in Egitto; G. Cecilio Isidoro che nell'8 a.C. possedeva enormi latifondi e 4116 schiavi; Roscio, commediante, che ricevette da Silla l'alta onorificenza
Attività concesse	

³ Tratto dal sito: <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=140>

Esempi di liberti
di rilievo

dell'anello d'oro; Narciso e Pallante furono arbitri di molte carriere militari e politiche.

LIBERTI IN ETÀ AUGUSTEA

<i>Intro</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancora alla fine del I secolo a.C., non esistevano, tra le raccolte di leggi del diritto civile e pretorio, norme regolanti il trattamento dello schiavo da parte del suo padrone: lo <i>ius civile</i> contemplava, fino all'epoca del principato di Augusto, solo la difesa del proprio schiavo nei confronti di maltrattamenti e crudeltà subiti da altri (uomini o donne liberi), tenuti a risarcire il danno, inflitto allo schiavo, o al padrone di quest'ultimo. Augusto, con le Leggi Giulie <i>De vi publica</i> e <i>De vi privata</i>, adottò dei provvedimenti atti a salvaguardare gli schiavi sia a livello giuridico che sociale. Quest'ultimi, col tempo, andranno via via abusando del "potere" sociale loro conferitogli.
<i>Lex Iunia Norbana</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Lex Iunia Norbana disciplinò la posizione equivoca degli schiavi manomessi. In specifico, Caio Giunio Norbano, console romano sotto l'imperatore Augusto, è ricordato per essere stato l'estensore della Lex Iunia Norbana (44 a.C. circa): con questa legge, per la prima volta nella storia dell'umanità, ad uno schiavo veniva riconosciuta la possibilità di poter diventare un uomo libero, sia pure con alcune limitazioni.
<i>Limiti della Lex Iunia Norbana</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I Latini Juniani avevano alcune incapacità particolari: la Lex Iunia non dava loro il potere di fare testamento, né di acquisire proprietà per testamento, né di essere nominati <i>tutores</i> in un testamento. Inoltre, essi non potevano ricevere eredità né come <i>heredes</i> né come <i>legatarii</i>, ma potevano ricevere eredità come fideicommissum, ovvero la pratica mediante la quale il testatore istituiva come erede un soggetto determinato con l'obbligo di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte sarebbero andati ad un soggetto diverso indicato dal testatore stesso (tale limitazione verrà tolta dall'imperatore Giustiniano).
<i>Lex Fufia Caninia e Lex Aelia Sentia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La pratica della <i>manumissio</i> era diventata estremamente diffusa⁴ tra i proprietari di schiavi a Roma tra la fine del periodo repubblicano e l'inizio di quello imperiale. Lo stesso Augusto fu, infatti, costretto ad emettere una serie di leggi che avevano probabilmente lo scopo di contenere in qualche modo l'adozione di tale pratica. In particolare, ricordiamo la Lex Fufia Caninia, la quale poneva un limite al numero di schiavi che potevano essere liberati attraverso un atto volontario dei padroni. ▪ Più efficace ancora nel tenere sotto controllo il numero di casi di <i>manumissio</i> fu, però, la Lex Aelia Sentia, secondo la quale uno schiavo poteva diventare cittadino romano solo se : <ol style="list-style-type: none"> a) aveva più di trent'anni di età; b) il suo padrone lo possedeva per "diritto quiritario" (basato cioè sulle antiche costumanze di vita interfamiliare degli antenati); c) era stato liberato attraverso un processo di legittima <i>manumissio</i>.
<i>Culto imperiale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augusto coinvolse schiavi e liberti come ministri annuali nel culto dei Lari, dedicato alla famiglia, e del Genio dell'imperatore⁵, legando, in un'ottica di culto imperiale, un consenso sempre più ampio attorno al suo programma politico.

ES. ORAZIO E IL PADRE: L'ASCESA SOCIALE DEL LIBERTO⁶

Il padre di Orazio era stato uno schiavo, poi manomesso, ed aveva esercitato l'ufficio di esattore delle pubbliche aste (*coactor argentarius*), il cui reddito - essendo la provvigione di questo cassiere, per i grossi importi, circa l'1% della somma complessiva - non doveva certamente essere basso.

È il poeta stesso ad illustrare le basi dei principi educativi adottati dal padre nei suoi confronti: il padre era probabilmente un uomo ricco di spirito ed accorto nel voler sviluppare l'indole del figlio. Infatti, egli, pur essendo un uomo semplice, di umili origini, proprietario di un modesto appezzamento di terreno posseduto nei dintorni di Venosa (ma non mantenuto, a causa delle confische di terreni attuate da Ottaviano), con l'intenzione di conservarlo per il figlio e quindi garantirgli un futuro, si impegnò ad assicurare ad Orazio (godendo di una

⁴ Tratto dal documento online: <http://www.romaneconomy.gr/upimages/ManumissionSlaveRevoltsRomeAmerica.pdf> (pag.4)

⁵ Tratto dal documento online: <http://www.veleia.it/download/allegati/fn000088.pdf> (pag.3 e 6)

⁶ Tratto dal documento online: <http://www.veleia.it/download/allegati/fn000088.pdf> (pag. 9-10)

discreta disponibilità di denaro) un'istruzione adeguata, seguendolo non come genitore possessivo e soffocante, ma come presenza spirituale, come padre generoso, illuminato e benefico.

Accompagnava Orazio ovunque: lo inviò a studiare a Roma, a Napoli, ad Atene e gli diede la propria etica disposizione di vita, educandolo "*ad pudicitiam et virtutem*". Pur essendo un ex-schiavo, fu in grado di comunicare non solo messaggi culturali, ma anche sensibilità umana, fermezza, dignità e decoro, onestà e rettitudine.

Tuttavia il padre non poteva cancellare la propria origine di schiavo, che sarebbe ricaduta pesantemente sul figlio: decise perciò di crescerlo privilegiando sia una preparazione scolastico-culturale, sia una formazione basata su valori etici, che facessero di Orazio un uomo colto, istruito, raffinato, in grado di trarre vantaggio in futuro, secondo giustizia, dagli studi compiuti. Questa è l'ambizione di un padre che, conoscendo le ferree regole della società romana e del ceto dominante, vede, come unico spiraglio per l'ascesa del figlio la via degli studi e di un'educazione di tipo aristocratico.